



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Parte ricorrente allega di aver concluso con l'intermediario convenuto i seguenti 2 contratti di prestito personale:

- in data 28.03.2008, il contratto di prestito personale n. ***604 con un importo finanziato di € 27.384,00, da restituire in 84 rate mensili di € 326,00 ciascuna, estinto anticipatamente al 15.02.2010, alla scadenza della rata n. 21;
- in data 06.07.2012, il contratto di prestito personale n. ***494 con un importo finanziato di € 16.914,00 da restituire in 84 rate mensili di € 287,39 ciascuna, estinto anticipatamente al 30.07.2016, decorsa la rata n. 49.

La parte ricorrente, presentato infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto al rimborso delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per complessivi 2.397,10 euro, di cui € 1.599,60 per il contratto n. ***604 ed € 797,50 per il contratto n. ***494, oltre agli interessi e spese legali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario, riepilogati i fatti, chiede il rigetto del ricorso in quanto eccepisce che:

- per quanto concerne la richiesta di rimborso dei *premi assicurativi*, parte ricorrente ha scelto di aderire in modo facoltativo alle polizze assicurative, sottoscritte al momento della stipula dei contratti di prestito in esame;
- le Coperture Assicurative relative al contratto di prestito n. ***494, non presentano alcun collegamento negoziale con il finanziamento in quanto non hanno funzione di copertura del credito e non prevedono un indennizzo parametrato al debito residuo; per tali ragioni l'estinzione del rapporto di credito non ha determinato la cessazione del rischio e il venir meno dei servizi assicurativi accessori, con la conseguenza che il ricorrente non ha diritto alla ripetizione della quota parte dei premi assicurativi (cfr. *ex multis* Collegio di Bologna, decisione n. 12263/2018);
- anche in relazione alla polizza abbinata al contratto di prestito n. ***604, al ricorrente non spetta alcun rimborso poiché il finanziamento è stato estinto prima dell'entrata in vigore del D. L. n. 179/2012 (conv. con L. 221/2012); l'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione prevede che *"In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo l'originario piano di rimborso del finanziamento"*; alla data del reclamo del 03/09/2019, tale polizza aveva esaurito i propri effetti, essendo rimasta in vigore per l'intera durata del contratto assicurativo, dal 26/05/2008 al 26/05/2015;
- per quanto concerne la richiesta di rimborso delle *commissioni finanziarie*, esse non sono rimborsabili in quanto maturano interamente al momento del perfezionamento del contratto;

in merito alla richiesta di refusione delle *spese legali*, tale istanza risulta infondata in quanto avvalersi dell'assistenza di un professionista costituisce una libera scelta del ricorrente, non prevedendo il presente procedimento alcun obbligo al riguardo.

DIRITTO

Le parti concordano nel ritenere che:

- il prestito n. ***604 è stato estinto anticipatamente al 15.02.2010, decorsa la 21^a rata sulle 84 originariamente previste;
- il prestito n. ***494 è estinto anticipatamente al 30.07.2016, decorsa la rata n. 49 sulle 84 complessive.

L'estinzione risulta avvenuta sulla base dei conteggi estintivi, prodotti dalla parte ricorrente.

Premesso che il Collegio ritiene applicabile ai finanziamenti in contesa la disciplina consolidata nell'interpretazione dei Collegi ABF con riferimento ai contratti di prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ovvero con delegazione di pagamento collegata, la controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto



stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. *up front*), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".



“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudice, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.



Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up front* da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, La commissione finanziaria applicata al prestito n. ***494 remunera attività riconducibili alla fase preliminare alla concessione del prestito e, pertanto, sulla base del consolidato orientamento dei Collegi ABF, è da ritenere di natura *up front*.

Con riguardo ad analogo contratto, cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 2323/20: "*la commissione finanziaria attiene allo svolgimento di attività meramente preparatoria alla contrazione del prestito, ragione per la quale essa deve essere considerata up front*" (in senso conforme anche Collegio di Milano, decisione n. 19100/2019).

Nella documentazione contrattuale non è presente alcuna descrizione delle "spese di istruttoria".

Con riferimento alle commissioni di istruttoria prive di descrizione, l'orientamento condiviso dai Collegi ABF è di riconoscere natura "*up front*" alle commissioni che prevedono l'indicazione soltanto della dizione "attività istruttoria" fermo restando la possibilità di sindacare l'importo, ritenendolo manifestamente abnorme quando superi la soglia di € 1.000, poiché in tal caso si può ragionevolmente presumere che remunererà anche altri costi non specificati.

I Collegi arbitrali si sono ripetutamente espressi nel senso di ritenere che il diritto al rimborso degli oneri assicurativi non goduti scaturisce solo qualora tra il contratto di finanziamento e la polizza sottoscritta sussista un rapporto di connessione.

Occorre pertanto esaminare le coperture assicurative abbinata ai contratti controversi al fine di accertare l'eventuale sussistenza di un collegamento negoziale con il finanziamento concesso dall'odierna convenuta e di riconoscere in tal caso il diritto al rimborso degli oneri assicurativi.

Quanto all'analisi delle polizze assicurative relative al contratto n. ***494, la prima di esse



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

è stata sottoscritta contestualmente al prestito. Le caratteristiche della polizza in questione, ricavabili dalle condizioni di assicurazione, sono le seguenti:

- l'oggetto della polizza è contempla rischi, quali "Ricovero ospedaliero", "Bill Protector" e "Life Events", che sembrerebbero non riconducibili funzionalmente al contratto di prestito;
- la durata della polizza coincide con quella del finanziamento, come si desume dall'art. 4 delle CGA, nonché da quanto affermato dall'intermediario in sede di controdeduzioni circa la scadenza della polizza al 30.06.2019;
- la prestazione assicurativa sembrerebbe non essere legata al debito residuo del finanziamento: trattasi di indennizzi predeterminati in misura fissa;
- il soggetto beneficiario è l'assicurato mentre il soggetto contraente è l'intermediario mutuante;
- nelle condizioni generali di assicurazione non è disciplinata l'estinzione anticipata, essendo previsto esclusivamente che la copertura assicurativa cessi soltanto in caso di decesso o di esercizio del diritto di recesso da parte dell'assicurato. In quest'ultimo caso, verrà restituito *"il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto"*.

La polizza in oggetto è già stata più volte esaminata dal Collegio felsineo in analoghi ricorsi nei confronti dell'odierna convenuta, il quale ha ritenuto sussistere il collegamento negoziale con il contratto di finanziamento ed ha riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso pro quota del premio assicurativo non goduto (cfr. Decisione del Collegio di Bologna n. 42 del 3.01.2019: *"Relativamente al rimborso dei premi assicurativi non goduti, la polizza risulta sottoscritta contestualmente al prestito, ma si rileva la presenza di rischi, quali "Ricovero ospedaliero", "Bill Protector" e "Life Events", non riconducibili funzionalmente al contratto di prestito. Inoltre, se la durata della polizza è legata a quella del finanziamento, la prestazione assicurativa non è legata al debito residuo del finanziamento, ma prevede indennizzi predeterminati in misura fissa. La polizza in questione presenta alcune caratteristiche proprie delle coperture cd. CPI, dalle quali tuttavia si differenzia sia in quanto l'indennizzo non è parametrato al debito residuo, ma è predeterminato in ragione della tipologia di sinistro, sia perché il diritto di recesso può essere esercitato con preavviso di 60 giorni «rispetto alla fine dell'annualità del Programma Assicurativo nel corso del quale viene comunicato il recesso» (cfr. art. 5).*

Per altro profilo, nelle condizioni generali di assicurazione non è disciplinata l'estinzione anticipata, essendo previsto esclusivamente che la copertura assicurativa cessi soltanto in caso di decesso o di esercizio del diritto di recesso da parte dell'assicurato. In quest'ultimo caso, verrà restituito "il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto".

La polizza in oggetto è stata esaminata dal Collegio di Coordinamento ABF con le decisioni n. 10621/2017 e 250/2018, seppure in differenti contesti (nel primo caso, per l'obbligatorietà delle polizze ai fini dell'inclusione nel TAEG; nel secondo caso, per l'inclusione nel TEG con conseguente superamento del tasso soglia).

Nel primo caso, la controversia verteva sulla non corretta determinazione del TAEG in ragione della mancata inclusione delle polizze assicurative, per il quale il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 10621/2017, ha enunciato dei principi di diritto; oltre ad indicare i noti "indici di presunzione" del carattere obbligatorio delle polizze nonché gli



“elementi di prova di segno contrario” che la resistente può fornire, ha preliminarmente affermato che “le polizze assicurative possono, pertanto, ritenersi “connesse” al contratto di finanziamento in quanto idonee a contemperare il rischio di insolvenza del debitore/assicurato, mantenendo tendenzialmente inalterate le originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore, che incidono sul relativo rischio di solvibilità e alla luce delle quali il finanziatore ha effettuato la valutazione del merito creditizio; connessione che, nei termini ora precisati e ferma restando ogni valutazione del singolo caso concreto, può ritenersi sussistente non solo per le polizze assicurative a copertura del rischio ‘morte’ e del rischio ‘perdita di impiego’, ma anche per le polizze a copertura della sopravvenuta inabilità o inidoneità (temporanea o permanente) al lavoro, ovvero di sinistri comunque idonei ad incidere sul rischio solvibilità del cliente/debitore”.

Con la decisione n. 250/2018, avente ad oggetto la mancata inclusione di polizze assicurative, tra cui quella oggetto del presente ricorso, nel TEG, il Collegio di Coordinamento ha considerato strumentale alla protezione del credito la polizza in esame: “In conclusione, tra finanziamento e polizza assicurativa non sussiste una relazione di interdipendenza necessaria, bensì il “collegamento”, inteso nel significato giuridico e con le conseguenze previsti dall’art. 644, comma 5, c.p., dovrà essere provato da chi ha interesse a farlo accertare (e cioè il mutuatario). Tuttavia, ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata “contestualità” darà luogo a una presunzione iuris tantum di “collegamento”, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l’occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall’intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta. Alla luce dell’illustrata impostazione, va considerato pertanto il principio di diritto enunciato nella citata sentenza della Suprema Corte: «In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione». Ad avviso dello scrivente Collegio sussisterebbero sufficienti ragioni per non discostarsi dall’applicazione dell’indicato principio al caso di specie. Posto che, come già osservato, e come prospettato nella stessa ordinanza di rimessione, non può ritenersi sussistente alcun “collegamento”, nel senso sopra illustrato, fra erogazione del finanziamento e polizza Medical Protection, il cui costo non può pertanto essere ricompreso nel calcolo del TEG, tale sussistenza ricorre invece con riguardo alla diversa polizza Lifestyle ..., alla luce della indiscussa contestualità e dell’assenza di una prova idonea a disattendere la relativa presunzione.”

Richiamando la citata decisione del Collegio di Coordinamento, i Collegi di Bari – con le decisioni n. 8125/2018 e 6176/2018 – e di Palermo – con la decisione n. 3548/2018 – hanno affermato la sussistenza di un collegamento negoziale tra la copertura assicurativa qui in esame ed il finanziamento concesso dall’intermediario resistente, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso degli oneri assicurativi.

Ritenendo quindi questo Collegio sussistente il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso della quota parte del premio non goduto, applicando il criterio pro rata temporis si ottiene il seguente importo da rimborsare...”; cfr. inoltre Collegio di Bologna n. 2584 del 25.01.2019:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Quanto agli oneri assicurativi, si tratta di stabilire se tra il contratto di finanziamento e la polizza sottoscritta sussista un rapporto di connessione, nel quale caso sussiste il diritto del ricorrente al rimborso pro quota del premio assicurativo non goduto.

Ad avviso di questo Arbitro, deve ritenersi sussistente il collegamento negoziale della copertura assicurativa con la concessione del credito, stante la contestualità della sottoscrizione della polizza e del contratto di finanziamento e il fatto che la durata della polizza è legata a quella del finanziamento”).

Le parti concordano nel ritenere che l'altra polizza Personal Protection è stata sottoscritta contestualmente al prestito.

La parte resistente ha prodotto copia delle Condizioni di assicurazione relative alla polizza in questione.

Si osserva che detta polizza, ancorché stipulata contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento e con durata pari al finanziamento, ha ad oggetto prestazioni di natura sanitaria, con indennizzi predeterminati in misura fissa, e non appare pertanto connessa al contratto di finanziamento.

In casi analoghi, i Collegi ABF hanno affermato che simili polizze non rientrano nel costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB, e non sono pertanto suscettibili di essere rimborsate pro quota in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, per detto contratto assicurativo, nulla risulta dovuto al ricorrente (cfr. *x multis*, con riferimento specifico alle polizze ad oggetto sanitario: Collegio di Bologna, decisione n. 5057 del 19.02.2019: *“Per tale contratto, la domanda di rimborso attiene, oltre che al rimborso dei premi assicurativi, al rimborso della commissione finanziaria non goduta che risulta non descritta nel contratto, ragione per la quale deve opinarsi per la natura recurring della medesima. Quanto ai premi assicurativi, la polizza Lifestyle dedotta in negozio racchiude tutti gli elementi di connessione che sono stati esaminati in precedenza, così come chiarito dal Collegio di Bologna con la decisione n. 42/19. In ragione di ciò, questa polizza deve essere retrocessa nel caso in vertenza. A differenti conclusioni occorre pervenire per la seconda polizza in giudizio, ossia la polizza Personal Protection, la quale è una tipica assicurazione sanitaria, non connessa al finanziamento, in quanto priva dei requisiti, come sopra delineati (cfr. in questo senso Collegio di Roma n. 6124/16). In ragione di ciò, non vi è spazio per retrocedere alcunché alla parte ricorrente per detta polizza”*; in senso conforme, cfr. Collegio di Roma, decisione n. 6124 del 4.07.2016, Collegio di Napoli, decisione n. 10439 del 6.09.2017 e Collegio di Milano, decisione n. 9972/16).

Infine, per la Polizza CL/07/022 relativa al contratto n. ***604, appare sussistente un rapporto di connessione con il contratto di prestito, per l'oggetto, per la durata (legata a quella del finanziamento) e per il fatto che la prestazione assicurativa è legata al debito residuo del finanziamento. Per quanto concerne l'ipotesi dell'estinzione anticipata del prestito, le condizioni di assicurazione prevedono che la copertura assicurativa rimanga in vigore fino alla naturale scadenza.

Al riguardo, si osserva che:

- la clausola prevede l'ultrattività della polizza assicurativa rispetto all'estinzione del finanziamento senza richiedere un'esplicita dichiarazione di volontà da parte del cliente;
- l'estinzione del prestito è avvenuta prima dell'entrata in vigore del L. n. 221 del 17.02.2012.



A favore del diritto del cliente ad ottenere il rimborso della quota non goduta del premio assicurativo, in un ricorso nei confronti di un diverso intermediario il cui contratto di prestito è stato estinto anticipatamente nel 2009 e nel quale la polizza assicurativa connessa sopravviveva all'estinzione anticipata del finanziamento, si è così espresso il Collegio di Milano con la decisione n. 13201 del 14.6.2018: *“La tesi dell’intermediario secondo cui la polizza assicurativa di cui al ricorso sarebbe stata autonoma dal finanziamento ed avrebbe pertanto continuato ad operare anche dopo l’estinzione anticipata dello stesso non trova, infatti, idoneo supporto documentale.*

Al contrario, nel “documento di sintesi” che costituisce il frontespizio del contratto di finanziamento la polizza in questione viene espressamente qualificata come “Assicurazione sul prestito personale Creditor Protection” e il relativo premio viene quantificato in una percentuale dell’importo del prestito. Tale premio, inoltre, è essere stato trattenuto dall’importo finanziato. Dalle condizioni generali della polizza si ricava, inoltre, che la decorrenza e la data di cessazione della copertura assicurativa sono entrambe allineate con quelle del finanziamento e, in caso di sinistro, la polizza garantisce la liquidazione di un indennizzo corrispondente al “debito residuo [del finanziamento stesso] in linea capitale”.

Le condizioni generali vedono poi quale esclusiva beneficiaria dell’eventuale indennizzo assicurativo la sola “Contraente”, cioè l’intermediario resistente, e che tale indennizzo debba servire all’unico fine di “estinguere o ridurre il debito dell’Assicurato/Aderente e fino a concorrenza delle somme ad essa dovute dall’Aderente e, per l’eccedenza, l’Assicurato/Aderente stesso o gli aventi diritto”. A proposito di quest’ultima previsione, osserva questo Collegio che, poiché, come detto, le medesime condizioni generali prevedono che l’indennizzo sia quantificato in misura rigidamente corrispondente all’ammontare del “debito residuo” al momento del sinistro, non si vede quale “eccedenza” possa residuare a favore del cliente assicurato.

La circostanza che l’indennizzo debba essere sempre parametrato al “debito residuo”, inoltre, è incompatibile con la tesi sostenuta dall’intermediario per la quale la polizza assicurativa sarebbe rimasta attiva anche dopo l’estinzione del finanziamento, dato che, in caso di estinzione anticipata, non vi sarebbe più stato per definizione alcun “residuo debito” al quale commisurare l’indennizzo assicurativo.

Ritiene questo Collegio che quanto sopra esposto non possa che condurre alla conclusione che la copertura assicurativa di cui trattasi non avesse altro scopo che garantire la restituzione del finanziamento di cui al ricorso e che, pertanto, una volta estinto tale finanziamento, sia venuto meno anche il rischio assicurato e, di conseguenza, il diritto del ricorrente a percepire un qualsivoglia indennizzo.

La predetta conclusione non risulta smentita dall’ulteriore argomento difensivo formulato dall’intermediario e basato sulla circostanza che il ricorrente avrebbe avuto la facoltà di recedere dalla polizza prima della sua naturale scadenza (cioè, prima del rimborso integrale del finanziamento di cui trattasi). Risulta, infatti, dalle condizioni generali di assicurazione che tale recesso poteva essere esercitato dal finanziato/assicurato solo entro 30 giorni dalla “Data di Decorrenza” della polizza, cioè dall’erogazione del prestito, e non successivamente.

Alla luce di quanto precede, deve affermarsi il diritto del cliente ad ottenere il rimborso della quota non goduta del premio, ai sensi dell’art. 125-sexies TUB (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 10617/2017; Coll. Roma, decisione n. 449/2013). Detta quota dev’essere calcolata facendo applicazione del criterio pro rata temporis, non



prevedendo la polizza alcun criterio alternativo.”

Anche questo Collegio, con la decisione n. 10259 del 5.09.2017, si è espresso a favore del diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso del premio assicurativo in un ricorso avente ad oggetto un contratto di cessione del quinto dello stipendio, estinto prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 179/12 e con una polizza vita connessa che sopravviveva all'estinzione anticipata del finanziamento

Alla luce di ciò, considerati gli orientamenti espressi dal Collegio e ferme le valutazioni di spettanza del Collegio sull'applicazione del criterio dell'equità integrativa al caso di specie, si riporta di seguito una tabella con l'indicazione delle somme meritevoli di rimborso a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti. La tabella è stata costruita applicando, per le voci di costo ritenute *recurring*, il criterio *pro rata temporis*, e, per quelle ritenute *up front*, il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento)

CONTRATTO N. ***494

durata finanziamento	84	TAN	10,75%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	49	rate residue	35					
% rest. (pro rata temporis)	41,67%	% rest. (criterio finanziario)	20,16%					
Commissione finanziaria				criterio finanziario (ammortamento)	150,00	30,24		30,24
Costi assicurativi CL/11/054				criterio pro rata temporis	1.008,00	420,00		420,00
Costi assicurativi "Personal Protection" n. 22584				NON RIMBORSABILE	756,00			NON RIMBORSABILE
Totale					compensazione: sì			450,24

CONTRATTO N. ***604

durata finanziamento	84	TAN	14,52%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	21	rate residue	63					
% rest. (pro rata temporis)	75,00%	% rest. (criterio finanziario)	60,72%					
Spese di istruttoria				criterio finanziario (ammortamento)	100,00	60,72		60,72
Costi assicurativi CL/07/022				criterio pro rata temporis	2.032,80	1.524,60		1.524,60
Totale					compensazione: sì			1.585,32

Spetta in conclusione a parte ricorrente il rimborso di Euro 2.035,56, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.035,56 (duemilatrentacinque/56), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI